

Novità fiscali del 20 maggio 2008. In evidenza: sconti commerciali; trattamento IRES e IVA; prenotazione stanze in albergo con mail è attività di intermediazione; neo-detrazione per canoni di locazione estensiva per i contribuenti; Ente non commerciale: deduzioni IRAP

Publicato il 20 maggio 2008

Indice:

- 1) Cooperazione transnazionale: Sui programmi non strettamente di ricerca si applica l'IVA**
- 2) Prenotazione stanze in albergo con mail: Il servizio non rientra nel commercio elettronico**
- 3) Quesiti fiscali: La neo detrazione per canoni di locazione estensiva per i contribuenti**
- 4) Misure per la sperimentazione dei giochi di abilità a distanza**
- 5) Adempimenti delle società fiduciarie estere**
- 6) Opere di urbanizzazione: Aliquota Iva per strade residenziali e costruzioni ex novo**
- 7) Ente non commerciale: Deduzioni IRAP e Cuneo fiscale**
- 8) Trattamento IRES e IVA di una operazione di promozione commerciale**
- 9) Contributo per Istituti di diretta emanazione di università estere**

1) IVA: Accordi per la realizzazione di progetti nell'ambito dei Programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione transnazionale.

IVA: Le operazioni connesse ai progetti di cooperazione allo sviluppo e transnazionale concordati tra Comune e Commissione europea non possono usufruire del regime di non imponibilità.

Sono agevolati ai fini IVA soltanto i programmi di ricerca, per le altre finalità si applica, quindi, l'IVA.

Non si applica il regime di non imponibilità Iva per le intese finalizzate a realizzare progetti di cooperazione allo sviluppo e alla cooperazione transnazionale concordati con la Commissione europea, quando non rientrano negli accordi con il quale l'Unione promuove la ricerca e lo sviluppo scientifico.

In particolare, si è trattato del caso di un Comune che ha sottoscritto specifici accordi con la Commissione Europea, sia come Ente capofila sia come singolo Partner, per la realizzazione di progetti nell'ambito dei Programmi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione transnazionale.

Tali programmi di cooperazione allo sviluppo sono coordinati, a livello europeo, dall'Ufficio della Commissione Europeaid, mentre quello di cooperazione transnazionale è finanziato da fondi strutturali.

Gli accordi prevedono l'attuazione di vari progetti quali, ad esempio, l'elaborazione di una strategia di sviluppo locale sostenibile, la definizione e sperimentazione di misure e strategie innovatrici per la gestione di un trasporto pubblico più efficace e rispettoso dell'ambiente, e sono finalizzati alla divulgazione ed alla pubblica condivisione dei risultati.

Il Comune ha poi evidenziato che i Programmi sono finanziati dalla Commissione Europea e che, in base agli accordi sottoscritti, gli stipulanti hanno assunto precisi impegni giuridici.

Su tale contesto, l'Ente ha voluto sapere se le operazioni connesse all'esecuzione degli stessi beneficino della non imponibilità prevista dall'art. 72, comma 3, n. 3) del D.P.R. n. 633/72, il quale estende la non imponibilità ad IVA alle operazioni poste in essere nei confronti delle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Tale previsione di non imponibilità si applica anche qualora le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano effettuate a favore di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione ad essi della Comunità medesima.

Nel caso di specie, il Comune ha stipulato alcuni contratti con la Comunità Europea, sia come singolo partner sia come capofila, che potrebbero rientrare nei contratti di ricerca in senso lato.

Resta da verificare se i suddetti contratti possano essere individuati nella tipologia dei contratti di ricerca o di promozione e ricerca.

Tuttavia, i programmi concordati dall'Ente con la Comunità europea non possono rientrare tra quelli, propriamente di ricerca (solitamente sottoscritti da Università ed Enti di ricerca), di realizzazione del VII Programma Quadro, ma in quelli previsti dai Programmi di Cooperazione EuropeAid e di Cooperazione transnazionale.

Pertanto, **poiché i programmi realizzati** (non sono propriamente di ricerca) **non rientrano tra quelli contemplati** dall'art. 72, comma 3, punto 3) del D.P.R. n. 633/72, ne consegue che **non si può chiedere che si applichi il regime di non imponibilità IVA.**

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 198/E del 16/05/2008)

2) Prenotazione stanze in albergo: Territorialità operazioni di intermediazione

Una società prenota stanze in albergo a favore di una propria clientela (cui vengono fatturate le operazioni) che richiede tale servizio tramite e-mail.

Ebbene in tale caso, ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, viene equiparato all'uso di un telefono o di un fax e ciò non fa mutare la natura giuridica dell'operazione, che, quindi, va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico.

Pertanto, considerato che, nel caso di specie, le prestazioni di intermediazione sono riferite a beni immobili, le stesse sono disciplinate, sotto l'aspetto della territorialità, dalle disposizioni dell'art. 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633/72 (articolo 45 Direttiva 2006/112/CEE) e soggette ad IVA qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi od ostelli situati in Italia.

Il caso

Una società, che opera nel settore turistico, raccoglie, tramite un proprio sito web installato presso due server condotti in locazione esclusiva e gestiti da un fornitore americano, prenotazioni per ostelli ed alberghi ubicati in Italia ed in altri Paesi del mondo.

La società americana, oltre a noleggiare le predette apparecchiature, provvede alla manutenzione di queste ultime assicurando assistenza e provvedendo ad apportare eventuali modifiche al sistema, implementazioni e correzioni.

I privati si collegano al sito tramite il server situato nel New Jersey per effettuare la prenotazione dell'ostello o dell'albergo da essi stessi scelto.

All'atto della prenotazione (tramite internet), i clienti pagano, mediante di credito, il 10% di

quanto dovuto per l'intero soggiorno alla società interpellante che emette la relativa fattura.

Tale società ha chiesto se sul corrispettivo ricevuto dai clienti vada applicata l'IVA.

Parere

Dal canto suo, l'**Agenzia delle Entrate** ha potuto rilevare che detta società svolge la propria attività avvalendosi, esclusivamente, della rete Internet. Essa prenota stanze d'albergo a favore di una clientela (cui vengono fatturate le operazioni) che formula le proprie richieste via e-mail.

La società, quindi, svolge un'attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento mediante il quale la stessa raccoglie le domande dei propri clienti ed effettua, per essi, le prenotazioni.

In sostanza, ai fini dell'effettuazione della prestazione di servizi l'uso di internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all'uso di un telefono o di un fax e non fa mutare la natura giuridica dell'operazione che va qualificata come intermediazione e non come commercio elettronico.

In definitiva, poiché le suddette prestazioni di intermediazione sono relative a beni immobili, le stesse sono regolate, sotto l'aspetto della territorialità, dalle disposizioni dell'art. 7, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 633/72, e, quindi, sono soggette ad IVA qualora la prenotazione si riferisca ad alberghi od ostelli situati in Italia.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 199/E del 16/05/2008)

3) Quesiti fiscali: La neo detrazione per canoni di locazione estensiva per i contribuenti

La nuova detrazione per canoni di locazione spetta, sostanzialmente, in tutti i casi.

Infatti, il neo beneficio fiscale introdotto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) per le spese di affitto dell'abitazione principale spetta anche se il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore dell'ultima legge sulle locazioni, la 431/1998, ai sensi di precedenti norme (leggi 392/1978 e 359/1992), e automaticamente prorogato per gli anni successivi.

Della stessa agevolazione può usufruire anche il contribuente titolare di un contratto di locazione che, anche se stipulato dopo l'entrata in vigore della 431/98, non contiene riferimenti alla stessa legge o addirittura rimanda a norme precedenti.

In particolare, un Caf ha chiesto di sapere se sia possibile usufruire del bonus fiscale nei seguenti casi:

- Contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 431/198, ai sensi della legge 392/1978 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;

- contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della 431/98, ai sensi della legge 359/1992 e automaticamente prorogato per gli anni successivi;

- contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431/98, senza che si faccia riferimento alla stessa;

- contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della 431/98, ma con riferimento a norme previgenti (legge 392/1978 o 359/1992).

La risposta dell' Agenzia delle Entrate è risultata assai favorevole ai contribuenti.

In particolare, per quanto riguarda le prime due ipotesi, è la stessa legge 431/1998 a sancire che i contratti di locazione stipulati precedentemente e soggetti a rinnovo tacito rientrano nella neo disciplina.

Invece, per i successivi casi, occorre fare riferimento al Codice civile, che, in tema di interpretazione dei contratti, prevede, all' art. 1362, la necessità di capire quale sia stata la comune intenzione delle parti, valutando "il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto", senza limitarsi al senso letterale delle parole.

Di conseguenza, spiega la risoluzione, il contratto di locazione stipulato mentre era in vigore la 431/98 si considera comunque disciplinato dalla stessa legge, anche in assenza di un esplicito riferimento, per il semplice fatto che il contenuto di un contratto, per quanto lasciato alla libera volontà delle parti, non può mai violare le norme vigenti.

Quanto, infine, all' ultimo caso esaminato, cioè alla circostanza in cui il contratto faccia riferimento a disposizioni previgenti, occorre considerare che la legge in tema di locazioni sancisce espressamente l' abrogazione degli articoli in materia contenuti nelle precedenti disposizioni del '78 e del '92.

Poiché anche in questo caso che il contenuto di un contratto non può mai concretizzare una violazione delle norme vigenti, il contratto di locazione va comunque ricondotto alla fattispecie disciplinata dalla legge 431/98.

Ne consegue che all' inquilino compete la detrazione legata al pagamento dei canoni di affitto.

In sostanza, in tutti casi sopra citati, quindi, spetta di fatto la nuova detrazione.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 200/E del 16/05/2008)

4) Misure per la sperimentazione dei giochi di abilità a distanza

Avviata La fase sperimentale di svolgimento dei giochi di abilità a distanza della durata di dodici mesi.

Ciò a decorrere dalla data della prima autorizzazione del progetto di piattaforma di gioco, rilasciata da AAMS a seguito dell'apposita istanza di un concessionario.

Durante la fase sperimentale, ai concessionari viene consentita l'offerta di sessioni di gioco alle quali prendono parte, in via esclusiva, consumatori che hanno stipulato il contratto di conto di gioco con un concessionario autorizzato alla raccolta a distanza.

Ai giochi di abilità a distanza si applicano le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 17/04/2008 pubblicato in G.U. n. 115 del 17/05/2008)

5) Adempimenti delle società fiduciarie estere

La società fiduciaria non residente nel nostro Paese deve indicare nel quadro SK del modello 770 ordinario i nominativi e i redditi della partecipata tramite il rapporto fiduciario. A tal fine, va nominato un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Una società residente in Lussemburgo e priva di stabile organizzazione in Italia, che svolge attività fiduciaria, sulla base della legislazione del Granducato del Lussemburgo, ha

ricevuto la richiesta di intestazione fiduciaria di talune quote di una società di persone italiana, sulla base di un contratto conforme alla legge lussemburghese in materia di contratti fiduciari.

Pertanto sono state chieste all’Agenzia delle Entrate le istruzioni in merito agli adempimenti che deve compiere in esito all’assunzione del predetto incarico, con particolare riferimento agli accorgimenti necessari affinché i redditi prodotti dalla società di persone, le cui quote sono detenute fiduciariamente, vengano correttamente imputati ai soggetti fiduciari.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha rilevato che l’immediata riferibilità dei diritti alla sfera giuridica dei soci - e non della fiduciaria - identifica i soci effettivi quali soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata.

Peraltro, il legislatore fiscale italiano, ha anch’esso emanato norme che sembrano basarsi su tale impostazione civilistica, dal momento che fanno riferimento ai fiduciari quali effettivi possessori dei redditi derivanti da beni formalmente intestati al fiduciario

Quindi, la società fiduciaria lussemburghese può utilizzare il modello 770 per effettuare le comunicazioni richieste dalla normativa italiana.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 22 luglio 1998, n. 322, alla presentazione di tale modello di dichiarazione sono tenuti anche i soggetti non residenti e, in particolare, “gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative”.

Per cui non sono presenti nel testo specificazioni che escludano, in punto di diritto, che anche i soggetti non residenti possano presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta.

A tal fine deve essere nominato, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 600/73, un rappresentante per i rapporti tributari in Italia al quale competeranno gli adempimenti proprie di tale figura nonché le responsabilità ad essa connesse.

D'altra parte, la circostanza che la società fiduciaria richiedente sia residente in un Paese membro dell'Unione Europea, fa ritenere che la stessa possa adempiere ai propri obblighi adottando gli stessi comportamenti cui è tenuta una società fiduciaria italiana nelle stesse fattispecie.

Infine, per il rapporto fiduciario tra le società, il reddito delle partecipate non può che essere imputato ai fiduciari.

Questi ultimi, se sono persone fisiche, devono indicare il reddito prodotto in forma associata in Unico PF, quadro RH, indicando le coordinate identificative della società partecipata e non di quella fiduciaria.

Il legame fiduciario rileva, infatti, nei rapporti con i terzi soltanto per la partecipata e non per il socio.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 201/E del 19/05/2008)

6) Opere di urbanizzazione: Aliquota Iva per strade residenziali e costruzioni ex novo

L'aliquota Iva ridotta del 10% prevista per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria è applicabile solo se gli stessi riguardano la realizzazione ex novo di strade residenziali, come individuate dai competenti Comuni nei piani urbanistici o nei piani particolareggiati, o di marciapiedi e vialetti pedonali di strade residenziali anche già esistenti.

Non possono usufruire dell'agevolazione i lavori che rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera.

Per un Consorzio che ha affidato, alcuni lavori relativi ad opere viarie localizzate in sei comuni aderenti al Consorzio stesso, ad una ditta è stato chiesto se sui corrispettivi relativi ai suddetti lavori si possa applicare l'aliquota Iva agevolata del 10%, in considerazione del fatto che si tratta di opere di urbanizzazione primaria.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, quindi, anche tale questione.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 202/E del 19/05/2008)

7) Ente non commerciale: Deduzioni IRAP e Cuneo fiscale

L'ente, ai fini dell'IRAP, non può usufruire della deduzione forfetaria di 4.600,00 euro nè riguardo al proprio personale nè in relazione al personale in distacco proveniente da aziende private e enti pubblici, poiché si tratta di personale impiegato esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale non commerciale propria dell'ente.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle norme in materia di cuneo fiscale. Come è noto le misure introdotte dalla Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), consistono nella possibilità per i contribuenti di dedurre dalla base imponibile Irap un importo forfetario - inizialmente pari a 5mila euro - e i contributi previdenziali e assistenziali, per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta.

La deduzione forfetaria viene maggiorata in caso di personale impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel rispetto della regola de minimis.

Le deduzioni spettano a tutti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del Dlgs 446/1997, a esclusione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese concessionarie operanti nell'ambito dei pubblici servizi in regime tariffario.

La questione che è stata chiarita da una neo risoluzione ha riguardato la possibilità per un'organizzazione sindacale di usufruire della deduzione forfetaria sia per i lavoratori alle dirette dipendenze dell'associazione sia per il personale distaccato da aziende private ed enti pubblici.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, sotto il profilo normativo, anche gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali rientrano tra i beneficiari delle agevolazioni.

In tal caso, tuttavia, le deduzioni sono usufruibili solo in relazione alle attività commerciali eventualmente svolte dall'ente.

Il nuovo caso ha riguardato un'organizzazione sindacale, dunque un ente non commerciale che determina la base imponibile Irap con il sistema retributivo.

La risoluzione ha precisato che, nel caso di specie, non é possibile beneficiare della deduzione forfetaria in relazione a tutto il personale utilizzato, dal momento che si tratta, di personale impiegato esclusivamente nell'ambito dell'attività istituzionale non commerciale propria dell'ente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 203/E del 19/05/2008)

8) Trattamento IRES e IVA di una operazione di promozione commerciale

I costi derivanti dagli sconti concessi ai clienti in virtù di una promozione commerciale sono deducibili dalla base imponibile IRAP solo al momento dell'effettivo sostenimento e sempre che siano riconducibili a voci rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP.

Ai fini Iva, la base imponibile va determinata al netto degli sconti dovuti ed applicati direttamente in fattura al cliente.

Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate ad una concessionaria di automobili che, ad ogni acquisto o richiesta di assistenza, riconosce ai clienti dei punti, da utilizzare successivamente sotto forma di sconti.

Si tratta di una promozione che (è esclusa dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio) è stata ideata dalla casa madre per migliorare il rapporto di fidelizzazione con i clienti, cui è riconosciuto un euro di sconto per ogni punto accumulato su una card.

Inoltre, la concessionaria ha illustrato le modalità con cui, contestualmente alla rilevazione del ricavo, ha contabilmente accantonato, in un apposito fondo che serve per coprire i costi che si prevede di sostenere nel momento in cui i clienti chiederanno di usufruire dei punti accumulati, l'importo pari all'ammontare di sconto maturato: L'accantonamento è operato alla voce B13 del conto economico, stornato in occasione dell'utilizzo dei punti nonché adeguato, in sede di chiusura dei singoli esercizi, all'incremento di valore previsto per i punti non utilizzati da due o tre anni.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini delle imposte dirette, tali accantonamenti non sono deducibili perché non rientrano tra quelli espressamente previsti dalle disposizioni sulla determinazione del reddito d'impresa.

Per cui, dato che la società opera in bilancio accantonamenti diversi da quelli indicati nel Tuir (art. 107), deve riprenderli a tassazione (parallelamente allo stanziamento a conto economico), effettuando una variazione in aumento del risultato d'esercizio d'importo pari agli accantonamenti che, al termine dei singoli esercizi, risultano ancora inutilizzati. L'utilizzo dello sconto rileva invece fiscalmente, attraverso una variazione in diminuzione, qualora il periodo d'imposta in cui viene concesso lo sconto al cliente dovesse essere diverso da quello di accantonamento al fondo.

Infine, riguardo la disciplina Irap, l'Agenzia ha chiarito che gli accantonamenti per rischi e oneri indicati alle voci B12 e B13 del conto economico sono indeducibili poiché somme "di natura estimativa, che non devono assumere rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile".

Ai fini Irap, dunque, i costi corrispondenti sono deducibili dalla base imponibile solo al momento in cui sono effettivamente sostenuti, "e sempre che siano riconducibili a voci dell'aggregato B rilevanti nella determinazione della base imponibile Irap".

Ai fini Iva, infine, la base imponibile va determinata al netto degli sconti dovuti e applicati direttamente in fattura al cliente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 204/E del 19/05/2008)

9) Contributo per Istituti di diretta emanazione di università estere

Per favorire programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca, l'art. 31, comma 3 ter, del dl 159/07 prevede un contributo per gli istituti universitari di diretta emanazione delle università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia.

Con decreto del 22 febbraio 2008 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17 maggio 2008 – sono state definite le modalità di attuazione del contributo.

Le domande possono essere presentate entro il 16 giugno 2008 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Ufficio amministrazione delle risorse (Area II – Rep.VII), Via Mario Carucci 131, 00143 Roma, con le modalità previste dall’art. 1 del decreto 22 febbraio 2008.

(Ministero Economia e Finanze, nota del 19/05/2008)

A cura di Vincenzo D’Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l